

REPERTORIO N. 3028

RACCOLTA N.2082

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque

Il giorno sette

del mese di agosto

in Palermo, nel mio studio, in Via Imperatore Federico n.60

Innanzi a me Avv. Giulia Migliazzo, Notaio con sede in Paler-

mo, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti No-

tarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese, alla presenza dei

testimoni aventi i requisiti di legge come mi confermano Can-

cila Roberta nata a Palermo il 14 febbraio 1967 ed ivi resi-

dente nel Viale Francia n. 2/f e Battaglia Rosario nato a Val-

ledolmo il 15 agosto 1974 ed ivi residente nella Via Gioia n.

24

SONO PRESENTI

-MAURO MARTINEZ CONCETTA, nata a Napoli il 22 maggio 1960, re-

sidente a Palermo nella Via Mariano Stabile n. 273, Codice fi-

scale MRM CCT 60E62 F839G;

-MONTINARO GAETANO, nato a Lecce il 3 novembre 1987, residente

a Palermo nella Via Mariano Stabile n. 221, Codice fiscale MNT

GTN 87S03 E506Z;

-MONTINARO GIOVANNI, nato a Palermo il 7 novembre 1990, resi-

dente a Palermo nella Via Maqueda n. 315, Codice fiscale MNT

GNN 90S07 G273D;

Registrato
a Palermo
il **11 agosto 2025**
n. **29589**
Serie **1T**

-PACE ALESSANDRO, nato a Palermo il 27 luglio 1978, residente a Palermo nella Via Ludovico Ariosto n. 12, con studio nel Viale Delle Alpi n. 113, Codice Fiscale PCA LSN 78L27 G273L.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere il presente atto mediante il quale vengono e stipulano quanto segue:

- ART. 1 -

E' costituita, dalla signora MAURO MARTINEZ CONCETTA e dai signori MONTINARO GIOVANNI e MONTINARO GAETANO, sopra generalizzati, la Fondazione denominata "FONDAZIONE ANTONIO MONTINARO".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione: "FONDAZIONE ANTONIO MONTINARO ETS", e l'acronimo ETS sarà utilizzato dalla Fondazione oltre che nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.

La Fondazione è retta dallo statuto, composto di n. 22 articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, presenti i testimoni.

- ART. 2 -

La Fondazione ha sede nel Comune di Palermo, in Via Mariano Stabile n. 273.

La modifica della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dello Statuto e sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere costituite sia in Italia che all'estero, in funzione di supporto e promozione delle attività esercitate dalla Fondazione, nonché in funzione di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali.

- ART. 3 -

La durata della Fondazione è illimitata, salvo le cause di estinzione regolate a norma del Titolo I Capo II, articolo 27 e segg. del Codice Civile o dal D. Lgs. 117/2017 o dalle altre leggi in materia.

- ART. 4 -

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero di pubblica utilità, mediante lo svolgimento su tutto il territorio nazionale, ed eventualmente all'estero, di attività nei settori della formazione, dell'istruzione, dell'assistenza sociale, della tutela dei diritti civili, della promozione della cultura ed in particolare, nell'ambito dei suddetti settori, intende promuovere la cultura della legalità e dell'impegno sociale antimafia, attraverso attività in favo-

re delle vittime della mafia, del racket, dell'usura e delle vittime di reato in genere.

La Fondazione ha lo scopo di:

1) promuovere e partecipare ad iniziative volte al contrasto alla Mafia e alle organizzazioni criminali in genere, contribuendo alla diffusione di una "cultura della legalità"; 2) ricercare e sperimentare nuove metodologie didattiche, inclusive e di animazione;

3) promuovere azioni volte alla difesa e al rispetto dei diritti umani, nonché promuovere azioni positive nell'ambito della promozione sociale e culturale nel territorio dove svolge la sua opera;

4) provvedere all'erogazione di borse di studio ed in generale, all'erogazione di contributi economici per attività di studio e di sport nei confronti anche dei figli degli appartenenti alle Forze dell'Ordine con patologie o in situazioni di difficoltà economica;

5) costituirsi come parte civile nei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) e per ogni altro reato comunque commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (ad esempio reati aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 152/1991 così come sostituito dall'articolo 416 bis 1 c.p.).

2.La Fondazione realizza i propri scopi mediante l'esercizio delle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, che vengono di seguito elencate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 (sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (persone diversamente abili); interventi e servizi ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare), e successive modificazioni; (CTS art. 5 n.1 lett. a);
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (CTS art. 5, n.1 lett. d);
- c) formazione universitaria e post - universitaria (CTS art. 5, n.1 lett. g);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (CTS art. 5 n. 1, lett. i);
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (CTS art. 5 n.1, lett.

k);

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa e disagio giovanile (CTS art. 5, n. 1 lett. l);

g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (CTS art. 5 n.1 lett. n);

h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'Art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1 comma 2, lett. c), della legge 6 giugno 2016, n.106 (CTS Art. 5 n. 1 lett. p);

i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (CTS art. 5 n.1, lett. q);

l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (CTS art. 5 n.1 lett. u);

m) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore (CTS art. 5 n. 1 lett. m);

n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, (CTS art. 5 n.1, lett. v);

o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (CTS art. 5 n.1, lett. w);

p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (CTS art. 5 n. 1, lett. z);

q) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (CTS art. 5 n. 1, lett. f).

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, inoltre, intraprendere le seguenti azioni: - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri,

l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; - stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle proprie attività; - partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, a soggetti svantaggiati; - erogare borse di studio; organizzare convegni, scuole di formazione, mostre, ricerche e attività sociale. La Fondazione intende valorizzare le reti sociali esistenti sul territorio e favorirà l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che fondano la loro opera sul principio di legalità. Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente sia indirettamente, mediante accordi e collaborazioni con Associazioni, Fondazioni, Cooperative e soggetti lucrativi, enti pubblici e privati. La Fondazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale e aderire ad associazioni ed enti aventi scopi non contrastanti con i propri e la cui attività sia rivolta a soggetti svantaggiati e/o consista nello svolgimento in via principale di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5

del Codice del Terzo settore.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione svolge attività professionale di raccolta fondi così come prevista e descritta dall'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al punto 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

- ART. 5 -

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

A) da un fondo di dotazione indisponibile, rappresentato inizialmente dalla somma di Euro 30.000 (trentamila), versata dal Fondatore nella persona di MAURO MARTINEZ CONCETTA mediante assegno circolare emesso da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 5 agosto 2025 intestato alla costituenda Fondazione Antonio Montinaro e non trasferibile, portante il n. 3307263257 - 12;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in de-

naro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione.

È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del fondo di dotazione indisponibile nella misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 22 del D. Lgs. 117/2017;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secon-

darie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

- ART. 6 -

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2025.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi del l'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente, durante la vita della Fonda-

zione così come sancito dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

- ART. 7 -

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto di 3 membri, i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

A formare il primo Consiglio di Amministrazione vengono eletti, per diritto statutario, i Signori MAURO MARTINEZ CONCETTA, MONTINARO GAETANO, e MONTINARO GIOVANNI, sopra generalizzati.

Tutti i Consiglieri, essendo presenti, accettano la carica loro conferita e, subito in sede di prima riunione, eleggono nel proprio seno i Signori:

MAURO MARTINEZ CONCETTA - Presidente del Consiglio di Amministrazione;

MONTINARO GAETANO - Vice - Presidente;

i quali accettano le cariche loro conferite.

L'Organo Amministrativo chiede ai sensi dell'articolo 2383, quarto comma, del Codice Civile, l'iscrizione della propria nomina nel Registro Unico del Terzo Settore e dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile o da altre norme di Legge. Delegano ad espletare l'adempimento me Notaio.

Quale organo di controllo della Fondazione viene nominato quale Sindaco Unico il dottor PACE ALESSANDRO, nato a Palermo il 27 luglio 1978, residente a Palermo nella Via Ludovico Ariosto n. 12, con studio nel Viale Delle Alpi n. 113, Codice Fiscale PCA LSN 78L27 G273L iscritto al n. 147508 del Registro dei Revisori Legali, nominato con D.M. del 25 settembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 85, del 26 ottobre 2007, che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla sua nomina e potrà essere rinominato.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo Amministrativo chiede ai sensi dell'articolo 2400, terzo comma, del Codice Civile, l'iscrizione della nomina del Sindaco Unico il quale dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice Civile o da altre norme di Legge. Delega ad espletare l'adempimento me Notaio.

- ART. 8 -

L'organo amministrativo chiede al Notaio rogante, l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) al fine di ottenere la personalità giuridica, il tutto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 (CTS) e del D.M. 106/2020, Circolare Ministeriale n. 9 del 21 aprile 2022, iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 47 del Codice del Terzo settore (CTS) e art. 8 del D.M. 106/2020 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni.

In proposito il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Signora MAURO MARTINEZ CONCETTA è autorizzata:

- a compiere tutto quanto necessario per ottenere il riconoscimento della Fondazione ovvero per l'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone giuridiche RUNTS (proporre le relative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere e presentare la documentazione ad essa connessa);

- ad intervenire all'atto integrativo/rettificativo del presente atto costitutivo e/o dello Statuto eventualmente necessario al fine di introdurre tutte quelle variazioni, integrazioni e aggiunte che fossero richieste per il riconoscimento della Fondazione.

Il tutto nel rispetto delle leggi e regolamenti previsti e quando la Fondazione avrà tutte le condizioni previste al fine dell'ottenimento del riconoscimento.

-ART. 9 -

Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano come per legge ed eleggono domicilio come in comparsa.

Si allega al presente atto, sotto la lettera "B", previa dispensa dalla lettura a me Notaio datene dai comparenti presenti i testi, il logo della Fondazione nei suoi tre formati.

- ART. 10 -

Con riferimento al Regolamento (EU) 2016/679 e successive modifiche ed a tutta la normativa in materia di privacy, anche

nascente da regolamenti europei, le parti autorizzano il Notaio al trattamento dei dati personali e/o patrimoniali, anche sensibili o giudiziari contenuti nel presente atto, per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ad obblighi di legge, per esigenze organizzative di studio e dichiarano di aver ricevuto in precedenza di quest'atto ed in forma scritta tutta l'informativa in materia di protezione di dati personali sensibili, esprimendo il relativo consenso, ed autorizza il Notaio a comunicare i dati a terzi nei casi e modi previsti dalla legge.

- ART. 11 -

Spese e tasse del presente atto e conseguenti tutte sono a carico del fondatore.

Si richiede l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali in materia ed in particolare quelle disciplinate:

- al D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, per quanto tutt'ora in vigore e, dal momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, le agevolazioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore - (imposta di registro in misura fissa - esenzione da imposta di bollo - art. 82); - agli articoli 1, comma 2, e 10, comma 3, del D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 347 (esenzione dalle imposte di donazione, ipotecaria e catastale).

Le parti dichiarano altresì che la Fondazione ha esclusivamente scopi di pubblica utilità e, pertanto domandano l'agevola-

zione fiscale di cui al l'art. 3, comma 1 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato e alla continua presenza dei testimoni, ho dato lettura ai comparenti i quali dichiarano di approvarlo. Scritto da me Notaio e da persona di mia fiducia su cinque fogli occupa sedici pagine intere e quanto di questa diciassettesima.

Si sottoscrive alle ore dodici e minuti dodici.

F.to: Mauro Martinez Concetta, Montinaro Gaetano, Montinaro Giovanni, Alessandro Pace, Roberta Cancila, Rosario Battaglia, Giulia Migliazzo.

Allegato "A" ai nn. 3028/2082

Statuto

della "FONDAZIONE ANTONIO MONTINARO ETS"

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Antonio Montinaro".

1.2. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione: "FONDAZIONE ANTONIO MONTINARO ETS", e l'acronimo ETS sarà utilizzato dalla Fondazione oltre che nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.

ART. 2

SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Palermo, in Via Maria-no Stabile n. 273. 2.2. La modifica della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dello Statuto e sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

2.3. Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, in funzione di supporto e promozione delle attività esercitate dalla Fondazione, non-

	ché in funzione di sviluppo ed incremento della necessaria re-	
	te di relazioni nazionali e internazionali.	
	2.4. La durata della Fondazione è illimitata, salvo le cause	
	di estinzione regolate a norma del Titolo I Capo II, articolo	
	27 e segg. del Codice Civile o dal D. Lgs. 117/2017 o dalle	
	altre leggi in materia.	
	ART. 3	
	SCOPI E ATTIVITÀ	
	3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclu-	
	sivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, ovvero di pubblica utilità, mediante lo svol-	
	gimento su tutto il territorio nazionale, ed eventualmente	
	all'estero, di attività nei settori della formazione,	
	dell'istruzione, dell'assistenza sociale, della tutela dei di-	
	ritti civili, della promozione della cultura ed in particola-	
	re, nell'ambito dei suddetti settori, intende promuovere la	
	cultura della legalità e dell'impegno sociale antimafia, at-	
	traverso attività in favore delle vittime della mafia, del	
	racket, dell'usura e delle vittime di reato in genere.	
	La Fondazione ha lo scopo di:	
	1) promuovere e partecipare ad iniziative volte al contrasto	
	alla Mafia e alle organizzazioni criminali, in genere, contri-	
	buendo alla diffusione di una "cultura della legalità"; 2) ri-	
	cercare e sperimentare nuove metodologie didattiche, inclusive	
	e di animazione;	
	- 2 -	

	3) promuovere azioni volte alla difesa e al rispetto dei di-	
	ritti umani, nonché promuovere azioni positive nell'ambito	
	della promozione sociale e culturale nel territorio dove svol-	
	ge la sua opera;	
	4) provvedere all'erogazione di borse di studio ed in genera-	
	le, all'erogazione di contributi economici per attività di	
	studio e di sport anche nei confronti dei figli degli apparte-	
	nenti alle Forze dell'Ordine con patologie o in situazioni di	
	difficoltà economica;	
	5)costituirsi come parte civile nei procedimenti penali per	
	reati di criminalità organizzata di stampo mafioso (art. 416	
	bis c.p.) e per ogni altro reato comunque commesso avvalendosi	
	delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice pe-	
	nale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni	
	previste dallo stesso articolo (ad esempio reati aggravati ai	
	sensi dell'articolo 7 del D.L. 152/1991 così come modificato	
	dall'articolo 416 bis 1 c.p.).	
	2.La Fondazione realizza i propri scopi mediante l'esercizio	
	delle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del	
	D. Lgs. 117/2017, che vengono di seguito elencate:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e	
	2, della legge 8 novembre 2000, n.328 (sistema integrato di	
	interventi e servizi sociali) e successive modificazioni; in-	
	terventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio	
	1992, n. 104 (persone diversamente abili); interventi e servi-	

	zi ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (assistenza in	
	favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno	
	familiare), e successive modificazioni; (CTS art. 5 n.1 lett.	
	a);	
	b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa (CTS art. 5, n.1 lett. d);	
	c) formazione universitaria e post - universitaria (CTS art.	
	5, n.1 lett. g);	
	d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-	
	le (CTS art. 5 n. 1, lett. i);	
	e) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso (CTS art. 5 n.1, lett.	
	k);	
	f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-	
	tivo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della po-	
	vertà educativa e disagio giovanile (CTS art. 5, n. 1 lett.	
	l);	
	g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto	
	2014, n. 125, e successive modificazioni (CTS art. 5 n.1 lett.	

	n);	
	h) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all’Art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione	
	della disciplina in materia di impresa sociale, di cui	
	all’art. 1 comma 2, lett. c), della legge 6 giugno 2016, n.106	
	(CTS Art. 5 n. 1 lett. p);	
	i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle	
	infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,	
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale tempora-	
	neo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,	
	formativi o lavorativi (CTS art. 5 n.1, lett. q);	
	l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e	
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-	
	vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di inte-	
	resse generale (CTS art. 5 n.1 lett. u);	
	m) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti	
	composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti	
	del Terzo Settore (CTS art. 5 n. 1 lett. m);	
	n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, (CTS art.	
	5 n.1, lett. v);	
	o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	

	delle attività di interesse generale, promozione delle pari	
	opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le	
	banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000,	
	n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,	
	comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (CTS art. 5	
	n.1, lett. w);	
	p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata (CTS art. 5 n. 1,	
	lett. z);	
	q) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gen-	
	naio 2004, n. 42, e successive modificazioni (CTS art. 5 n. 1,	
	lett. f).	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà,	
	inoltre, intraprendere le seguenti azioni: - stipulare ogni	
	opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle	
	operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri,	
	l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto,	
	in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la sti-	
	pula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o	
	Privati, che siano considerate opportune ed utili per il rag-	
	giungimento degli scopi della Fondazione; -amministrare e ge-	
	stire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o	
	comunque posseduti; - stipulare convenzioni per l'affidamento	
	in gestione di parte delle proprie attività; - partecipare ad	
	- 6 -	

	associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e	
	private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indiret-	
	tamente, a soggetti svantaggiati; - erogare borse di studio;	
	organizzare convegni, scuole di formazione, mostre, ricerche e	
	attività sociale. La Fondazione intende valorizzare le reti	
	sociali esistenti sul territorio e favorirà l'aggregazione dei	
	soggetti pubblici e privati che fondano la loro opera sul	
	principio di legalità. Tutte le attività potranno essere svol-	
	te dalla Fondazione sia direttamente sia indirettamente, me-	
	diante accordi e collaborazioni con Associazioni, Fondazioni,	
	Cooperative e soggetti lucrativi, enti pubblici e privati. La	
	Fondazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta -	
	direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo	
	sociale e aderire ad associazioni ed enti aventi scopi non	
	contrastanti con i propri e la cui attività sia rivolta a sog-	
	getti svantaggiati e/o consista nello svolgimento in via prin-	
	cipale di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5	
	del Codice del Terzo settore.	
	Al fine di finanziare le proprie attività di interesse genera-	
	le, la Fondazione svolge attività professionale di raccolta	
	fondi così come prevista e descritta dall'art. 7 del D. Lgs.	
	117/2017.	
	ART. 4	
	ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI	
	4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di	
	- 7 -	

	cui al punto 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad	
	esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Mi-	
	nistero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi	
	dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. Nei limiti sopra indicati,	
	l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e stru-	
	mentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 5	
	PATRIMONIO	
	5.1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svol-	
	gimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo per-	
	seguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale.	
	5.2. Il patrimonio della Fondazione è composto da:	
	A) da un fondo di dotazione indisponibile, rappresentato ini-	
	zialmente dalla somma di Euro 30.000 (trentamila), secondo	
	quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;	
	- incrementabile successivamente mediante conferimenti in de-	
	naro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiega-	
	bili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondato-	
	ri o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo	
	di imputazione al fondo di dotazione;	
	- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati	
	dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compre-	
	si nello stesso fondo di dotazione.	
	È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del	
	- 8 -	

	fondo di dotazione indisponibile nella misura non inferiore a	
	quanto previsto dall'art. 22 del D. Lgs. 117/2017;	
	B) dal fondo di gestione costituito:	
	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dal-	
	le attività della Fondazione;	
	- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari,	
	che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di	
	dotazione;	
	- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dal-	
	lo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o pri-	
	vati;	
	- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o imma-	
	teriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di	
	valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettua-	
	ti dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso	
	vincolo di imputazione al fondo di dotazione;	
	- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secon-	
	darie strumentali;	
	- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che	
	pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano	
	espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli	
	acquistati dalla Fondazione medesima.	
	ART. 6	
	PATRIMONIO DESTINATO AD UNO SPECIFICO AFFARE	
	6.1. Ove ne ricorrano i presupposti, con deliberazione	
	- 9 -	

	dell'Organo Amministrativo, sentito l'Organo di Controllo,	
	possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico	
	affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno speci-	
	fico affare.	
	6.2. In tal caso si applicano, per quanto possibile, gli artt.	
	2447 bis e seguenti del codice civile.	
	ART. 7	
	ESERCIZIO FINANZIARIO	
	7.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina	
	il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà	
	al 31 dicembre 2025.	
	7.2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo	
	approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a	
	quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore,	
	nonché il bilancio sociale, ai sensi del l'art. 14 del Codice	
	del Terzo settore.	
	7.3. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innan-	
	zitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione	
	resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per per-	
	dite, e solo per la differenza per il potenziamento delle at-	
	tività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali	
	per l'incremento o il miglioramento della sua attività.	
	7.4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire	
	utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denomi-	
	nate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra	
	- 10 -	

	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo,	
	né direttamente né indirettamente, durante la vita della Fon-	
	dazione così come sancito dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017,	
	salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte	
	dalla legge.	
	7.5. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del	
	D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e	
	pone in essere tutti gli adempimenti necessari.	
	7.6. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi	
	del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 8	
	MEMBRI DELLA FONDAZIONE	
	8.1 I membri della Fondazione si dividono in:	
	– Fondatori;	
	– Partecipanti.	
	8.2 I membri della Fondazione hanno diritto di partecipare con	
	diritto di voto alle assemblee e alla vita della Fondazione.	
	Potranno in qualsiasi tempo esaminare i libri sociali; a tal	
	fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Am-	
	ministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame	
	avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio,	
	alla presenza costante di almeno un componente dell'Organo am-	
	ministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi	
	assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà es-	
	sere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il	
	- 11 -	

	membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, dif-	
	fonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni	
	caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei li-	
	bri sociali.	
	ART. 9	
	FONDATORI	
	9.1. Sono Fondatori della Fondazione MAURO MARTINEZ CONCETTA,	
	nata a Napoli il 22 maggio 1960, MONTINARO GAETANO, nato a	
	Lecce il 3 novembre 1987, MONTINARO GIOVANNI, nato a Palermo	
	il 7 novembre 1990.	
	9.2. Sono altresì Soci Fondatori gli eventuali Partecipanti	
	persone fisiche alle quali tale qualifica viene riconosciuta	
	con deliberazione del Consiglio di Indirizzo.	
	ART. 10	
	PARTECIPANTI	
	10.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le	
	persone giuridiche sia pubbliche che private, enti, istituti	
	di ricerca che si impegnino a contribuire, su base plurienna-	
	le, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante	
	apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qual-	
	siasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione econo-	
	mica.	
	10.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo	
	per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovve-	
	ro la prestazione regolarmente eseguita.	
	- 12 -	

	10.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del	
	Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato ri-	
	volta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La delibera-	
	zione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro Soci.	
	10.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	10.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dal-	
	la comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda	
	non accolta in occasione della sua successiva convocazione,	
	salvo che non sia appositamente convocato.	
	ART. 11	
	DECADENZA E RECESSO	
	11.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla	
	Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'eserci-	
	zio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla	
	quale si erano impegnati.	
	11.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza	
	può aver luogo anche per le seguenti cause:	
	– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
	– apertura di procedure di liquidazione;	
	– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche	
	stragiudiziali.	
	11.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla	
	- 13 -	

	Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle ob-	
	bligazioni assunte.	
	11.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.	
	11.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti	
	nell'art. 11.2, qualora non partecipino ad almeno quattro se-	
	dute consecutive del Consiglio di Indirizzo.	
	ART. 12	
	ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE	
	12.1 Sono organi della Fondazione:	
	– il Consiglio d'Indirizzo;	
	– l'Assemblea di Partecipazione;	
	– il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	– l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale	
	dei Conti.	
	12.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore	
	Generale e la Segreteria Amministrativa.	
	ART. 13	
	CONSIGLIO D'INDIRIZZO	
	13.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.	
	13.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i pro-	
	grammi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministra-	
	zione e verifica i risultati complessivi della gestione della	
	medesima.	
	13.3 In particolare:	
	– approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;	
	 - 14 -	

	- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al	
	funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'eroga-	
	zione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione-	
	ne;	
	- determina il numero dei componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione;	
	- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del	
	Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni ca-	
	so devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Con-	
	siglio di Amministrazione;	
	- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo,	
	anche monocratico;	
	- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei	
	Conti;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e	
	promuove l'azione di responsabilità;	
	- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di	
	quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di	
	integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiorna-	
	mento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la	
	scissione della Fondazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo	
	statuto alla competenza "dell'assemblea".	
	13.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del	
	- 15 -	

	Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su ri-	
	chiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	13.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del	
	giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare	
	anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dal-	
	la prima.	
	13.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal	
	Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consi-	
	gliere di Amministrazione più anziano di età.	
	13.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto appo-	
	sito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e	
	dal segretario.	
	Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono svolgersi con	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-	
	dio/video collegati, a condizione che siano rispettati il me-	
	todo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento degli intervenuti, ed in particolare a condizione	
	che: a) sia consentito al presidente della riunione, di accer-	
	tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola-	
	re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto ver-	

	balizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari	
	oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti	
	di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti; d) vengano indicati	
	nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a	
	cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno af-	
	fluire. Il Presidente e il soggetto verbalizzante potranno es-	
	sere in luoghi diversi.	
	ART. 14	
	DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO	
	14.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in	
	prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.	
	14.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è vali-	
	damente costituito qualunque sia il numero dei presenti.	
	14.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte	
	con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	ART. 15	
	ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE	
	15.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 10	
	del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazio-	
	ne. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Par-	
	tecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.	
	15.2 L'Assemblea di Partecipazione:	
	- nomina un terzo dei componenti del Consiglio di Amministra-	
	- 17 -	

	zione;	
	- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.	
	15.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	15.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.	
	15.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.	
	15.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. Resta fermo il disposto dell'articolo 13.7 del presente statuto.	
	ART. 16	
	DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE	
	16.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in	
	- 18 -	

	prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Par-	
	tecipanti.	
	16.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è	
	validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.	
	16.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono as-	
	sunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	ART. 17	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	17.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero	
	di consiglieri da 3 (tre) a 7 (sette) membri, compreso il Pre-	
	sidente, come deciso all'atto della nomina, nominati come se-	
	gue:	
	i due terzi dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art. 26	
	quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del	
	Codice del Terzo settore;	
	un terzo dall'Assemblea dei Partecipanti, ai sensi dell'art.	
	26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma,	
	del Codice del Terzo settore, ove esistente.	
	17.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano	
	in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo eserci-	
	zio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.	
	17.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a	
	tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal	
	Consiglio di Amministrazione stesso.	
	17.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.	
	- 19 -	

	17.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri	
	del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in	
	conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri	
	così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	17.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministra-	
	zione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri	
	di economicità, efficacia ed efficienza.	
	17.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:	
	– predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare an-	
	nualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;	
	– predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fon-	
	dazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approva-	
	zione;	
	– delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, do-	
	nazioni e contributi;	
	– predispone il bilancio di esercizio;	
	– individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i set-	
	tori di attività della Fondazione;	
	– nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria	
	Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti,	
	natura e durata dell'incarico.	
	17.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei	
	propri poteri ad uno o più dei suoi membri.	
	17.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa	
	- 20 -	

	del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo	
	posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mez-	
	zo idoneo all'informazione di tutti i membri.	
	17.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito	
	con la presenza della maggioranza dei membri in carica e deli-	
	bera a maggioranza dei presenti.	
	17.11 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto ap-	
	posito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo	
	e dal segretario. Resta fermo il disposto dell'articolo 13.7	
	del presente statuto.	
	17.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta	
	anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'uffi-	
	cio e dimostrate.	
	ART. 18	
	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	18.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nomina-	
	to dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	18.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la le-	
	gale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e re-	
	siste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdì-	
	zionale, nominando avvocati, rappresenta la Fondazione e ha il	
	potere di firma nei rapporti con i terzi ed in particolare con	
	gli istituti bancari, finanziari ed assicurativi potendo assu-	
	mere obbligazioni e compiere ogni operazione sia attiva che	
	- 21 -	

passiva.

18.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 19

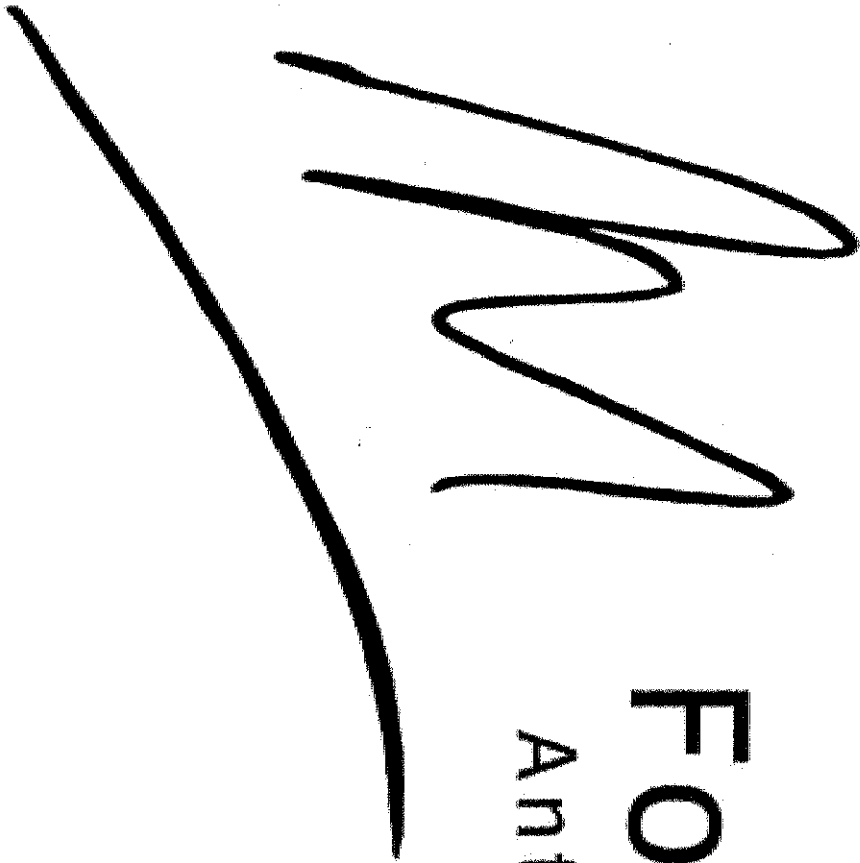
AMMINISTRATORE UNICO

19.1 Qualora il Consiglio di Indirizzo opti - anche giusta nota 9913 del 16.9.2020 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - per la nomina di un organo amministrativo monocratico, l'Amministratore Unico ha gli stessi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dal superiore articolo 18 per il Consiglio di Amministrazione.

19.2 L'Amministratore Unico ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, rappresenta la Fondazione e ha il potere di firma nei rapporti con i terzi ed in particolare con gli istituti bancari, finanziari ed assicurativi potendo assumere obbligazioni e compiere ogni operazione sia attiva che passiva.

	19.3 Lo stesso cura le relazioni con enti, istituzioni, impre-	
	se pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di in-	
	staurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole	
	iniziative della Fondazione.	
	ART. 20	
	ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO	
	20.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco Unico no-	
	minato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone	
	iscritte nel registro dei Revisori Legali.	
	20.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30	
	del Codice del Terzo settore.	
	20.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo	
	nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la	
	disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.	
	ART. 21	
	ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE	
	21.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque cau-	
	sa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consi-	
	glio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinan-	
	done i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe	
	appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole	
	dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.	
	ART. 22	
	CLAUSOLA DI RINVIO	
	22.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano	
	- 23 -	

ALLEGATO ⁿB^u
ai n.ri 3028/2082

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping underline.

Fondazione
Antonio Montinaro

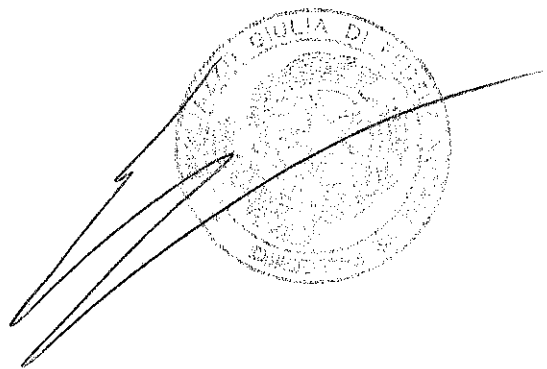
Mano Motley Conall
Montino Gostono

Montino Gostono

Albano Pec

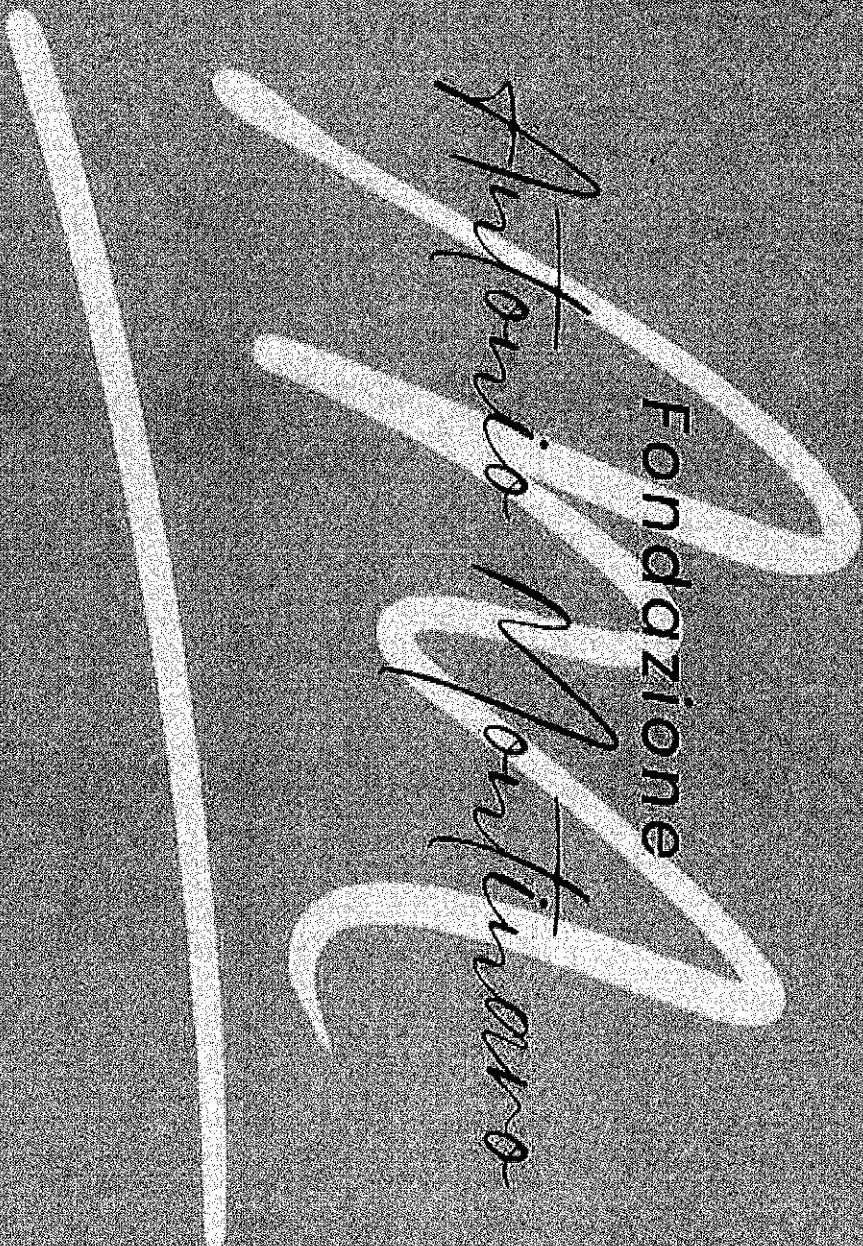
Rosario Conall

Rosario Bergh.



Fondazione

Antonio Montecaro



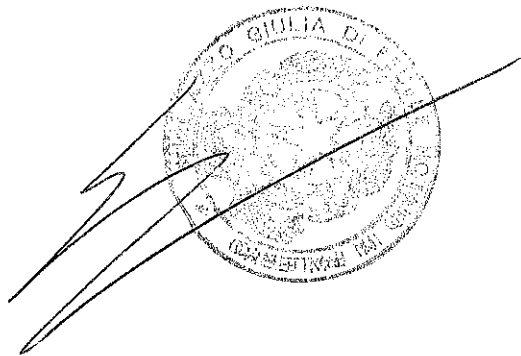
Keno Marky Pucette
Montano Joetomo

Wm. J. Allen

Alfredo Pera

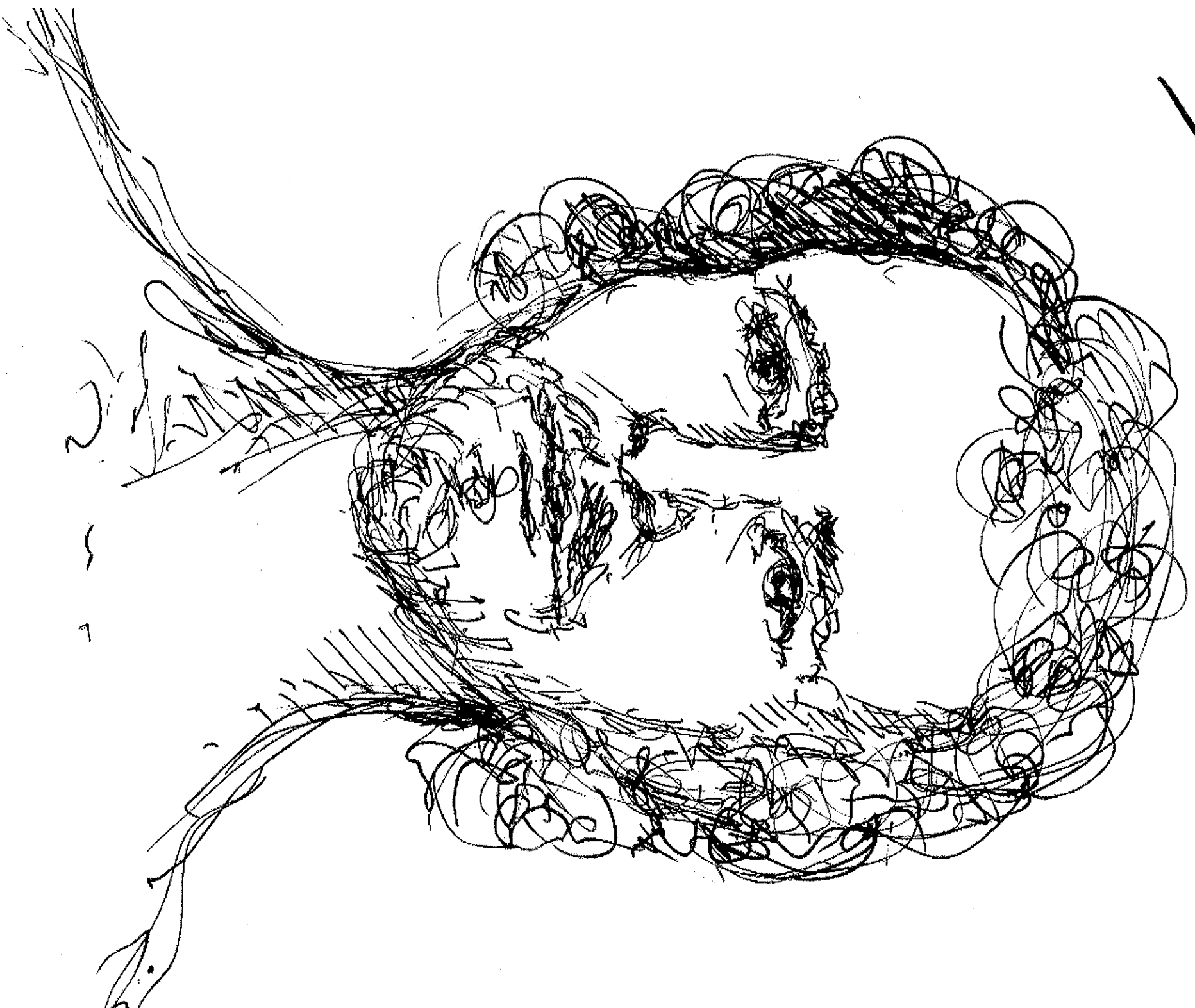
Rosette Conillo

Rosario Betaghi



Fondazione

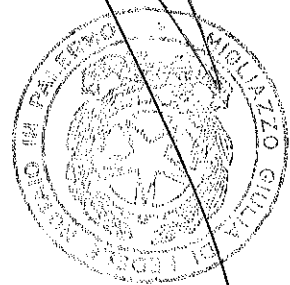
Antonio Montinaro



Wm. H. H. H. H. H.
H. H. H. H. H.

Wm. H. H. H. H.

Alfred H. H.
D. H. H. H. H.
R. H. H. H. H.



Certifico io sottoscritto, dott.ssa Giulia Migliazzo, notaio in Palermo, dei distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 12 settembre 2025, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero quarantasette pagine su numero quarantasette fogli e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma de legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto *"esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge"*

Palermo li 11 agosto 2025

Via Imperatore Federico n.60.

firmato digitalmente dal Notaio Giulia Migliazzo